

PRESIDENZIALE N. 11/25/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2281/DDA/AM - DDA/14522 - <https://ukdevilz.com>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 2-bis, del *Regolamento* il quale dispone che *"Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore."*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14522**, pervenuta in data 9 aprile 2025 (prot. n. DDA/0000540), e integrata in data 15 aprile 2025 (prot. n. DDA/0000567), è stata segnalata dall'Avv. <omissis>, in qualità di legale rappresentante del titolare dei diritti sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://ukdevilz.com>, alle pagine <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, <omissis>, di 4 (quattro) opere di carattere audiovisivo, dal titolo *"La carne"*, *"Roba da ricchi"*, *"Capriccio"* e *"L'orso di peluche"*, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultava effettivamente accessibile, alle pagine *internet* sopraindicate, la riproduzione delle opere audiovisive segnalate, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società DanescoNames, raggiungibile alla e-mail abuse@danescenames.com, collegata alla società DanescoTrading Ltd., con sede in John Kennedy Iris House, 7th Fl., of.470B, 3106, Limassol, Cipro, per conto di un soggetto non identificabile, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica

ukdevilz.com@whoisprotectservice.net; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Hostiserver Ltd., con sede in Pobrezni 394/12, Karlin, Praga, Repubblica ceca, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@hostiserver.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi;

4. con comunicazione del 28 aprile 2025 (prot. n. DDA/0000628), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2281/DDA/AM** relativo all'istanza DDA/14522, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 28 aprile 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. con comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. n. DDA/0000636), la società DanescoNames, che risulta aver registrato il nome a dominio del sito oggetto di istanza, ha comunicato di aver contattato il proprio cliente e che questi ha provveduto a rimuovere le opere segnalate;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, risulta tuttavia che alle pagine *internet* sopra riportate è ancora accessibile la riproduzione delle opere segnalate a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il soggetto istante ha segnalato soltanto quattro opere di carattere audiovisivo diffuse in violazione del diritto d'autore sul sito *internet* <https://ukdevilz.com>, alle pagine *internet* sopra riportate;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il sito *internet* <https://ukdevilz.com> segnalato dal soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere audiovisiva richiamate dall'istante;

CONSIDERATO quindi che la violazione accertata sulle opere di carattere audiovisivo segnalate dal soggetto istante riguarda solo una parte dei contenuti presenti sul sito oggetto di istanza, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://ukdevilz.com>;

RITENUTO, pertanto, in relazione alla violazione accertata, che l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del Regolamento e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella